



34861-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI
ANGELA TARDIO
DOMENICO FIORDALISI
MICHELE BIANCHI
ROSA ANNA SARACENO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1710/2021
CC - 12/05/2021
R.G.N. 37221/2020
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, su richiesta del Pubblico ministero, la revoca della patente di guida nei confronti di (omissis), quale sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con rilevato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravato dall'aver procurato un incidente stradale, fatto commesso il 17 marzo 2019, per il quale è stato emesso decreto penale di condanna in data 18 luglio 2019, esecutivo il 17 settembre 2019, ma omessa ogni statuizione sul punto. Ha, peraltro, osservato, in risposta a specifica obiezione difensiva, che la sanzione della revoca non era esclusa dall'operato giudizio di prevalenza sull'indicata aggravante delle concesse circostanze attenuanti generiche.

2. Per la cassazione del provvedimento ricorre l'interessato con rituale ministero difensivo, denunciando inosservanza o erronea applicazione degli artt. 597 e 665 cod. proc. pen. Il G.E. non avrebbe potuto "*riqualificare in senso peggiorativo la condanna*": il ricorrente, imputato della fattispecie aggravata dall'aver provocato in stato di ebbrezza - con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - un incidente stradale, per la quale è prevista in astratto la misura della revoca della patente, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'art. 186, comma 2 bis, C.d.S., ha, di fatto, riportato condanna per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e cioè per guida in stato di ebbrezza non più aggravata dal procurato incidente stradale, dunque per una fattispecie per la quale non è prevista la revoca, ma soltanto la sospensione della patente, non ricorrendo l'ipotesi della recidiva nel biennio.

3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché affetta da un vizio radicale, trattandosi di provvedimento su cui il giudice dell'esecuzione non ha competenza.

Le sanzioni amministrative accessorie pacificamente non hanno natura di pene accessorie e, pertanto, sfuggono alla regola di cui all'art. 676 cod. proc. pen. che contiene un'elencazione tassativa delle altre competenze del giudice dell'esecuzione, come ripetutamente statuito da questa Corte con la fissazione del principio, che qui si riafferma, per il quale non spetta al giudice dell'esecuzione l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che il


giudice della cognizione abbia erroneamente omissso di applicare con la sentenza di condanna o di patteggiamento, potendosi porre rimedio all'erronea omissione soltanto con l'impugnazione della sentenza (Sez. 1, n. 43003 del 07/11/2007, Leone, Rv. 238123; Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Scialpi, Rv. 253792).

In applicazione del superiore principio è stata annullata la confisca dell'autovettura utilizzata per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, avente natura di sanzione amministrativa accessoria, disposta con il procedimento di correzione dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 53329 del 04/10/2017, Trimarchi, Rv. 271914), così come l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione delle sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato della demolizione di immobili abusivi o della rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche (Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106; Sez. 3, n. 46656 del 09/11/2011, D'Amato, Rv. 251962; Sez. 3, n. 32953 del 28/04/2010, P.M. in proc. Poeta, Rv. 248217). Si tratta, in definitiva, di provvedimenti sui quali il giudice dell'esecuzione non ha competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone darsi comunicazione del presente provvedimento al PM competente per l'esecuzione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021

Il Consigliere estensore
Rosanna Saraceno


Il Presidente
Mariastefania Di Tomassi
